

PROCEDURA APERTA PER L' INDIVIDUAZIONE DELL' OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT", SITO IN COLLESALVETTI VIA PICCHI _ – CIG 991003104B.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è la concessione di servizio della gestione del Palazzetto dello Sport di Collesalveti.

Si applicano:

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- la Legge n. 120/2020;
- la L.R. n. 21/2015;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di consiglio comunale n. 46 del 23/04/2009 e successive modifiche;
- il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 03/06/2015.

1.2 DESCRIZIONE IMPIANTO

La struttura sportiva denominata "PALAZZETTO DELLO SPORT" è localizzata in Collesalveti, via Picchi, in un'area di maggiore ampiezza, destinata tutta, dal regolamento urbanistico vigente, ad area per "Attrezzature sportive e Ricreative, art.113".

Tutta l'area è identificata catastalmente, nel foglio 50, particella 467, categoria D/6, Rendita Catastale euro 15.023,40 (euro quindicimilaventitre/40).

Il bene e l'area oggetto della presente sono evidenziati in colore verde nella planimetria allegata alla presente (allegato tecnico – elaborato 1) e la distribuzione interna del palazzetto, ben descritta nelle planimetrie allegate (allegati tecnici – elaborato 2 e 3).

Il bene si identifica in un'ampia area completamente recintata con pali e rete metallici.

All'area si accede da due cancelli metallici:

- dal primo cancello si ha accesso alle aree esterne poste a nord e a ovest del fabbricato e allo stesso palazzetto dello sport, attraverso le uscite di sicurezza, poste sulla facciata nord del fabbricato;

- dal secondo cancello si accede all'area esterna a sud del fabbricato, dalla quale si accede al palazzetto, attraverso l'ingresso principale e attraverso le porte di uscita di emergenza che si affacciano sulla terrazza.

L'immobile è una struttura realizzata in cemento e metallo, con struttura in elevazione e copertura completamente in metallo.

L'intero immobile è destinato allo svolgimento di attività sportiva e attività parallele e complementari, con locali destinati agli impianti tecnologici, aree e locali destinati al ricevimento del pubblico, con servizi destinati allo stesso, aree e locali a servizio dell'organizzazione, degli arbitri e degli atleti (Vedi Allegato tecnico).

Tutti i locali sono arredati con arredi minimi e completi per lo svolgimento dell'attività prevista nel singolo locale e/o ambiente.

L'area destinata all'attività sportiva è individuata e separata dalle aree destinate al pubblico; la stessa è organizzata e attrezzata per l'esercizio di diverse discipline sportive (es. palla a volo, pallacanestro, palla a mano) e adattabile velocemente per lo svolgimento delle diverse discipline della ginnastica.

L'area interna destinata ad attività sportive ha una dimensione di ml 23,60x30,80, area totalmente pavimentata con materiale idoneo all'esercizio delle attività sportive, dimensioni e pavimentazione che permettono di ottenere e mantenere le omologazioni delle diverse Federazioni Sportive.

Sui quattro lati dell'area pavimentata e destinata alle attività sportive sono presenti gradinate per il pubblico, delle quali solo le gradinate dislocate sui lati nord e sud sono sempre aperte al pubblico, mentre le gradinate sui lati est e ovest possono essere aperte al pubblico solo se l'attività in corso lo consente.

Attualmente l'impianto è in esercizio, con le necessarie autorizzazioni e omologazioni, le stesse dovranno essere controllate ed eventualmente rinnovate del nuovo affidamento del servizio.

All'esterno del palazzetto sulle aree a sud, vi sono aree pavimentate, in parte scoperte e in parte coperte dal porticato del palazzetto. Inoltre nella stessa area è presente una pista in cemento, idonea alla disciplina del pattinaggio con relative gradinate destinate al pubblico e/destinate a attività di socializzazione degli utenti e dei cittadini che partecipano e seguono le attività svolte nelle aree della struttura sportiva, avente una superficie totale di circa mq. 4500,00.

Le aree esclusive del palazzetto sono adiacenti e non materialmente separate all'area destinata a feste e fiere e a protezione civile. La separazione delle due aree sarà stabilita dal Comune nei modi e tempi che l'ente riterrà opportuni.

Il gestore del Palazzetto dovrà garantire l'accesso all'area feste e fiere e protezione civile al Comune e ai soggetti da esso autorizzati per lo svolgimento di eventi e manifestazioni.

ART. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre), prorogabili per ulteriori tre anni. Alla sua scadenza naturale, la gestione potrà essere ulteriormente prorogata di sei mesi nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l'individuazione un nuovo soggetto gestore.

Il gestore si impegna ad accettare la proroga dell'affidamento alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016, ammonta ad **€310.700,00 (euro trecentodiecimilasettecento/00)**, somma derivante dagli introiti stimati (al netto di IVA) previsti per la concessione nel piano economico finanziario predisposto dal Comune, di cui € 143.400,00 oltre IVA come valore della concessione nei tre anni contrattuali, € 143.400,00 oltre IVA come valore del rinnovo di tre anni e € 23.900,00 oltre IVA per l'eventuale proroga tecnica.

L'importo del canone annuale versato dal concessionario all'Amministrazione posto a base di gara è pari a € 9.000,00.

Il pagamento del canone è corrisposto in unica soluzione anticipata. Il canone della prima annualità deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto. Il pagamento delle successive annualità sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza dell'annualità contrattuale.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Collesalveti, servizio di Tesoreria/Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Collesalveti c/c bancario con coordinate: IBAN IT02X0103025000000000222615.

In caso di mancato pagamento del canone il concedente potrà valersi del disposto dell'art. 1453 c.c. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato per nessun motivo o eccezioni del concessionario.

Qualora la parte volesse far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul corrispettivo per la gestione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del D. lgs. 50/2016, il costo complessivo della manodopera per il triennio di durata della concessione stimato dal Comune sulla base del PEF allegato è pari a complessivi € 16.950,00 ed è stato calcolato in relazione ai costi sostenuti dalla gestione precedente.

ART. 4 REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Il Piano Economico e finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del Concessionario.

Durante la concessione potrebbero determinarsi condizioni di disequilibrio economico finanziario a seguito di, o indotte da:

- a) norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività e/o dei servizi previsti nella concessione;
- b) variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o alle condizioni di base per l'equilibrio economico finanziario della presente concessione;
- c) variazioni economiche inflazionistiche/deflazionistiche che determinano possibili revisioni dei prezzi;
- d) variazioni del regime fiscale/contributivo in vigore alla data della stipula della convenzione.

In caso di richiesta di revisione da parte del Concessionario, la questione sarà sottoposta al responsabile del procedimento il quale dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione.

Il tavolo tecnico di consultazione sarà composto da: direttore esecuzione del contratto, responsabile della società per la gestione del contratto ed eventuali consulenti finanziari nominati dalle parti.

Gli oneri relativi ai compensi da riconoscere agli esperti saranno a carico della parte che li ha nominati.

In fase di analisi le parti valuteranno le nuove condizioni che determinano la necessità di modificare i termini economici contrattuali.

La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto tale intenzione

all'amministrazione, la quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dall'art. 176 D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti. In caso di recesso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dall'articolo 176 del D.Lgs. 50/2016 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.

Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'amministrazione.

ART.5 IMPORTO COMUNALE A COMPENSAZIONE

E' previsto il pagamento da parte del Comune di Collesalveti di una somma annuale di € 5.000,00 (cinquemila/00) a compensazione dell'uso dell'impianto da parte delle scuole del territorio e dei locali utilizzati per l'adiacente area festa e fiere.

Nel caso in cui gli istituti scolastici organizzassero lo svolgimento dell'attività motoria/sportiva in altra sede, diversa dal palazzetto, la somma annuale di € 5.000,00 non sarà più erogata.

ART. 6 USO DELL'IMPIANTO – CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE

L'impianto è affidato all'aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, previo apposito sopralluogo e redazione di verbale di consegna.

Il gestore è tenuto a curare l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e di sicurezza, non potendo variare la destinazione d'uso dello stesso.

In particolare il gestore dovrà garantire:

- organizzazione e svolgimento di corsi di pallavolo, pallacanestro, ginnastica e attività sportive affini per diverse fasce d'età;
- organizzazione di eventi sportivi e di sensibilizzazione allo sport;
- l'orario di apertura per il regolare svolgimento delle attività sportive (escluso gli eventi sportivi del fine settimana) compreso dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 15,00 e le 24,00, di cui almeno 3 ore, fino a un massimo di 9 ore, dedicate alle attività del gestore e per il tempo residuo, dedicate ad attività di organismi sportivi terzi che ne faranno richiesta previo pagamento delle tariffe deliberate dalla Giunta comunale;
- pulizia e custodia dell'immobile;
- rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie previste per legge;

- il concessionario è obbligato altresì a concedere, previo pagamento della tariffa deliberata dalla Giunta comunale, l'uso del loggiato, l'eventuale uso dello spogliatoio e l'uso della pista in cemento con palco annesso, qualora lo stesso non abbia in calendario, nel medesimo arco temporale in cui viene svolta attività ricreativa, una manifestazione presso l'impianto concesso. Nel caso di manifestazioni che si dovessero svolgere entrambe nello stesso arco temporale sarà data priorità agli eventi del concessionario;
- priorità nella programmazione all'utilizzo da parte delle scuole e dell'Amministrazione comunale;
- uso dell'impianto per cinque giorni annui da parte dell'amministrazione, senza alcun onere finanziario in capo alla stessa;
- uso gratuito per dieci giorni all'anno, compatibilmente con le attività del soggetto gestore, in occasione degli spettacoli natalizi e/o di fine anno delle scuole o per altre iniziative degli istituti scolastici;
- gestione dell'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi applicando le tariffe concordate con la Giunta comunale e dalla stessa deliberate;
- obbligo del soggetto gestore di applicare rette ridotte di almeno il 30% per l'iscrizione alla propria associazione per gli utenti residenti nel Comune di Collesalveti.

ART.7 ONERI A CARICO DEL GESTORE - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

7.1 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà garantire la manutenzione ordinaria dell'intero impianto, così come definita dalle disposizioni di legge in materia.

Il gestore dovrà ottemperare anche ai seguenti obblighi:

- esposizione delle tariffe stabilite dall'amministrazione;
- pulizia generale dell'impianto;
- rispetto delle norme igieniche, ambientali e regolamentari previste dalle normative vigenti o altra sanificazione necessaria;
- predisposizione e manutenzione dei presidi medici di primo soccorso;
- custodia e vigilanza dell'impianto, delle strutture e delle attrezzature ivi collocate;
- voltura e pagamento delle utenze relative ad acqua, energia elettrica e gas;
- pagamento di tutte le tasse ed imposte, tributi e canoni spettanti ai detentori, a qualsiasi titolo, di beni immobiliari (es. tassa pubblicità, tassa rifiuti);

- eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per rinnovi di omologazioni dei campi da gioco e/o dell'impianto, nonché per il rinnovo delle certificazioni della Commissione tecnica di vigilanza (CTV) e del Certificato di prevenzione incendi (CPI), che sono a carico del gestore.

In caso di necessità di interventi di straordinaria manutenzione, il gestore è tenuto a farne formale richiesta al Servizio Lavori Pubblici del Comune che potrà intervenire direttamente e/o disporre in maniera diversa.

Resta stabilito che sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione straordinaria rese necessarie da inadempienze e trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

Il Comune si riserva il pieno diritto di sorveglianza affinché vengano adempiuti gli obblighi di cui al presente atto e si riserva la più ampia facoltà di pretendere che venga fatto quanto sia necessario per la perfetta efficienza degli impianti. Nel caso che il Comune rilevi la necessità di opere di ordinaria manutenzione, inviterà per scritto il gestore a provvedere in un termine prescritto. Ove non venga provveduto nei termini prefissati, il Comune ha il pieno diritto di revocare immediatamente l'affidamento.

Il gestore ha facoltà di eseguire, previa formale autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici e sotto la sorveglianza del medesimo servizio, lavori di miglioramento funzionali allo svolgimento della propria attività, che passeranno in proprietà del Comune senza l'obbligo di corrispondere indennizzi o rimborsi di qualsiasi specie.

7.2 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Comune, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto.

L'amministrazione comunale disciplina le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti diversi dal gestore, da approvare con apposito atto.

ART.8 CONSEGNA DELL'IMPIANTO

L'impianto è affidato al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La consegna dell'impianto avviene previa redazione di un verbale assunto congiuntamente tra il gestore e i tecnici del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Pianificazione e patrimonio pubblico e dal quale dovrà risultare lo stato di conservazione dei beni.

Alla scadenza della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della gestione dovrà essere restituita tutta la documentazione inerente l'impianto fino al momento detenuta dal gestore.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di restituzione dell'impianto, redatto nelle stesse modalità del verbale di consegna. Nell'eventualità di danni imputabili al gestore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle ordinarie condizioni nel termine assegnato dall'amministrazione comunale, a propria cura e spese.

ART.9 PERSONALE

Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- 1 anno di esperienza nello svolgimento della medesima attività e/o servizio;
- per gli istruttori/allenatori accreditamento alla federazione di riferimento.

Il gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e/o volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'amministrazione comunale.

Il gestore risponde, in ogni caso, dell'opera sia del personale assunto sia del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Il gestore dovrà nominare un "responsabile per la gestione", che dovrà rispondere riguardo ad eventuali problemi inerenti il servizio stesso e che pertanto dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'amministrazione comunale.

Il gestore, inoltre, dovrà nominare un RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) allo scopo di far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il gestore dovrà sempre e costantemente garantire la presenza del personale qualificato per il primo soccorso.

I nominativi dei suddetti responsabili dovranno essere comunicati all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione del contratto di concessione. In caso di variazione dei nominativi, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale il sostituto.

Il gestore solleva l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta derivante dai predetti rapporti di lavoro, nonché da eventuali infortuni.

ART. 10 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1. GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il gestore dovrà prestare, al momento della sottoscrizione del contratto di gestione, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% del valore della concessione. La cauzione deve essere costituita mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Detta cauzione sarà svincolata dall'amministrazione comunale soltanto ad avvenuta regolare restituzione alla medesima dell'impianto sportivo, sempre che il gestore abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. L'amministrazione comunale avrà diritto di escutere la cauzione fino alla concorrenza di ogni suo credito senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

10.2. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONE

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice civile e della normativa vigente, il Concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresi gli utenti e il Comune, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi in concessione. Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti dei servizi, l'aggiudicatario dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, le seguenti coperture assicurative:

A. Polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice di precisazione) l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto dei lotti aggiudicati della presente concessione.

Si precisa in proposito che:

1. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro

2. in considerazione della tipologia di servizi in concessione, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- organizzazione di attività didattiche, ricreative, ludiche, sportive e socio-culturali;

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

B. Polizza assicurativa a tutela dei beni mobili ed immobili concessi, contenente le seguenti garanzie:

- Rischio Locativo: somma assicurata € 3.800.000,00 pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile concesso;
- Furto: somma assicurata € 25.000,00 a Primo Rischio Assoluto (PRA) per i beni mobili concessi;
- Ricorso Terzi: somma assicurata € 1.000.000,00.

Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste dai predetti contratti assicurativi non esonererà in alcun modo l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti, o coperti parzialmente, dalle polizze assicurative (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o al Comune stesso.

I contratti assicurativi di cui sopra dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio in concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti del Comune prima della sottoscrizione del contratto o prima dell’inizio del servizio, in caso di esecuzione anticipata dello stesso, al fine di raccogliere il preventivo benestare.

L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire per tempo al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza della concessione.

ART. 11 CONTROLLI

L’amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento della gestione, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo della gestione affidata e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato.

A tal fine l’amministrazione comunale potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione delle attrezzature, degli spazi, dei locali e di quanto altro facente parte della gestione dell’impianto, al fine di accertare l’osservanza della vigente normativa e di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'amministrazione comunale farà pervenire per scritto al gestore le eventuali osservazioni, le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali il gestore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti nella contestazione medesima, salvo quanto stabilito nel successivo art. 14 (SANZIONI E DECADENZA, PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE).

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, il gestore fornirà tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso all'intera struttura, nonché fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la relativa documentazione.

ART. 12 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A conclusione di ogni anno di gestione ed al termine del contratto il gestore dovrà presentare all'amministrazione comunale una relazione articolata nei seguenti punti:

- resoconto sull'attività svolta, comprendente le iniziative realizzate, la tipologia di utenza coinvolta ed il numero dei partecipanti,
- situazione generale dell'impianto comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel periodo di riferimento.

Il gestore in nessun modo inserisce nella rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria non autorizzati dal Servizio Lavori Pubblici dell'ente.

ART. 13 SUBAPPALTO

In materia di subappalto sono applicate le norme disposte all'art. 105 e all'art. 174 del d. l.gs. 50/2016.

ART. 14 SANZIONI E DECADENZA, PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE

14.1. SANZIONI E DECADENZA

In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida da parte del servizio competente, l'amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.

14.2. PENALI

Qualora nel corso della concessione si verificano ripetuti casi di inadempimento contrattuale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

14.3. RECESSO E RISOLUZIONE

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., con preavviso di 30 giorni, da inviare al gestore tramite PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il gestore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione comunale.

Rimangono ferme le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale per inadempimento di cui agli art.1453 e ss. del Codice civile.

ART 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", l'aggiudicatario:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- si impegna, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sullo steso conto corrente;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di istituti di credito o della società Poste Italiane SpA.

Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia di Livorno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

ART. 17 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulle forniture e il servizio oggetto della concessione;
- tutte le eventuali spese, imposte e diritti di segreteria relativi alla stipulazione del contratto che sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

La presente concessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è regolata dalla legge.

ART.18 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dall'avviso o dalle altre fonti normative e regolamentari indicate nei precedenti articoli, le parti si richiamano alle norme del Codice civile e alla legislazione vigente in materia.

ART. 19FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia giudiziale che potesse sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, le parti riconoscono la competenza del foro di Livorno.